

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA per l'affidamento dei servizi di vigilanza di immobili in gestione ad AGECE – CIG B171CE79E7

PREMESSE

Con determina del Dirigente Area Gestione del Patrimonio n. 35 del 17/04/2024 e con provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 23/04/2024 è stata autorizzata la presente procedura per l'affidamento del servizio in oggetto.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL" accessibile all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avverrà mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 co. 2 lett. a) del Codice dei contratti pubblici (in seguito anche "Codice").

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste ai commi 4 e 5 dell'allegato I.3 del Codice.
Il luogo di svolgimento del servizio è Verona - codice NUTS ITH31.

CUI: S80028240234202300024

CPV: 79710000-4 "Servizi di sicurezza"

CIG: B171CE79E7

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Giampaolo Perini.

Tutte le comunicazioni e/o scambi avverranno secondo quanto definito all'art. 2.3 del presente Disciplinare.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi

impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *Modalità tecniche di utilizzo piattaforma SINTEL*.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento/Manuale **Modalità Tecniche di Utilizzo della piattaforma Sintel** che costituisce parte integrante del presente disciplinare, disponibile al seguente link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

ARIA S.p.A. comunicherà anticipatamente agli utenti registrati a Sintel gli interventi di manutenzione sulla Piattaforma Sintel.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti www.ariaspa.it (Home > Bandi e Convenzioni > E-procurement > Strumenti di Supporto) "Guide e Manuali" e "Domande Frequenti" nella sezione "Operatore Economico"

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo della piattaforma Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo e-mail supportoacquistispa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *Modalità tecniche di utilizzo piattaforma SINTEL*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica previsti nel Manuale **Registrazione e Accesso** (www.ariaspa.it nella sezione Home > Bandi e Convenzioni > E-procurement > Strumenti di Supporto > Guide e manuali) per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- ✓ Disciplinare di gara e relativi allegati (DGUE e modelli 1 – 2 – 3 – 4 – “OEPU Offerta Economica Prezzi Unitari”)
- ✓ Documentazione tecnica e precisamente:
 - CSDP – Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale
 - DUVRI – Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali
 - EPUQ - Elenco Prezzi Unitari e Quantità
- ✓ Codice Etico
- ✓ Patto di Integrità

✓ Modalità tecniche di utilizzo piattaforma SINTEL

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" al seguente link

<https://gareappalti.agec.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> e sulla piattaforma al seguente link
<https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in via telematica attraverso la Piattaforma denominata SINTEL utilizzando l'apposita funzionalità denominata "*Comunicazioni procedura*" presente nell'interfaccia "*Dettaglio*" della presente procedura.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma SINTEL fra la "*Documentazione di gara*" e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici avvengono tramite la funzionalità denominata "*Comunicazioni procedura*" presente sulla piattaforma denominata "**Sintel**", nell'interfaccia "*Dettaglio*" della presente procedura. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Pertanto, ai fini di garantire l'unicità delle comunicazioni, per la presente procedura, il concorrente si intende avere eletto domicilio digitale presso la Piattaforma SINTEL.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3.
OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’Appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di vigilanza come meglio descritto nell’allegato CSDP.

L’appalto è stato progettato in un unico lotto, poiché, nella fattispecie, si tratta di un’unica attività di vigilanza attiva e presidio di immobili, quindi di un servizio omogeneo che prevede anche l’eventuale gestione di emergenze e di servizi a chiamata. Non vi è neppure la necessità di una suddivisione “in zone geografiche”, essendo i siti interessati ubicati tutti nell’area circoscritta del Comune di Verona.

Evidenti esigenze di sicurezza impongono una gestione unitaria del servizio che garantisca il coordinamento pieno ed effettivo dell’attività tra i diversi siti nonché un’efficace gestione del sistema di monitoraggio e controllo. Infine, si ritiene che il lotto unico consenta di ottenere economie di mercato.

PR	Descrizione servizi	CPV	Importo
A	servizi di telesorveglianza (art. 3.2.1 del CSDP)	79710000-4	107.568,51 €
B	servizi ispettivi di ronda (art. 3.2.2 del CSDP)	79710000-4	49.367,63 €
C	servizi ispettivi apertura locali (art. 3.2.3 del CSDP)	79710000-4	10.970,59 €
D	servizi ispettivi chiusura locali (art. 3.2.3 del CSDP)	79710000-4	49.367,64 €
E	servizi ordinari di vigilanza fissa (art. 3.2.4 del CSDP)	79710000-4	37.510,39 €
F	servizi straordinari di vigilanza fissa o controllo su richiesta (art. 3.2.5 del CSDP)	79710000-4	11.000,64 €
G	servizi di verifica e di controllo accessi autorimesse con videosorveglianza (art. 3.2.6 del CSDP)	79710000-4	21.465,28 €
A) Importo a base di gara negoziabile su cui presentare offerta (di cui costi della manodopera € 172.832,40)			287.250,68 €
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			861,76 €
A) + B) Importo complessivo			288.112,44 €

L’importo complessivo è al netto di Iva.

L’importo a base di gara soggetto a ribasso (€ 287.250,68) comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 172.832,40 corrispondenti al 60,17% del valore a base di gara.

I costi della manodopera sono stati calcolati sulla base del costo orario del personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari riportato nelle tabelle allegate al Decreto Ministeriale del 21/03/2016 opportunamente rivalutato tenendo anche conto del CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari siglato in data 30/05/2023 (codice CNEL HV17 – VIGILANZA).

Come evidenziato dalla Delibera di ANAC n. 528 del 15/11/2023 “La lettura sistematica della prima parte dell’articolo 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale i costi della manodopera sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, e della seconda parte della norma, che riconosce al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da

una più efficiente organizzazione aziendale, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell'importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo".

Da ultimo Anac con Delibera n. 174 del 17/04/20204 ha ribadito "...il principio espresso dall'Autorità nel bando-tipo n. 1/2023 e nella Delibera n. 528/2023, secondo cui i costi della manodopera (che vanno quantificati e indicati separatamente dalla SA negli atti di gara) fanno parte dell'importo a base di gara, su cui va applicato il ribasso percentuale offerto dai concorrenti in sede di gara".

L'appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di mesi 36 (*trentasei*) decorrenti dalla data di avvio del servizio.

3.2 REVISIONE PREZZI

A partire dalla seconda annualità contrattuale e al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo complessivo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici ISTAT indicati all'art. 60, comma 3, lettera b) del Codice.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzioni di proroga del contratto.

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a mesi 24 (*ventiquattro*) ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

L'importo stimato di tale opzione è pari a € 192.074,96 oltre IVA di cui € 574,50 oltre IVA per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto fino ad un massimo di mesi 6 (*sei*).

L'importo stimato di tale opzione è pari a € 48.018,74 oltre IVA di cui € 143,63 oltre IVA per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'importo stimato di tale opzione è pari a € 105.641,23 oltre IVA di cui € 315,98 oltre IVA per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

Il valore globale dell'appalto è pari ad € 633.847,37 oltre IVA di cui € 1.895,87 oltre IVA per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati in Piattaforma o in fase di presentazione della domanda o in fase di comprova degli stessi.

Inoltre, la stazione appaltante può verificare il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese della **Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)**, o in altro registro equivalente, per attività pertinenti con quelle oggetto della procedura di gara.

Ai fini della comprova: l'iscrizione nel Registro è acquisita dalla stazione appaltante previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti anche tramite FVOE.

- b) **licenza di esercizio** rilasciata dalla Prefettura ai sensi dell'art. 134 R.D. 773/31 – TULPS riferita alla Provincia di Verona che comprenda l'esercizio delle attività oggetto della procedura di gara. *[L'Operatore Economico, la cui licenza prefettizia non coprisse la Provincia di Verona dovrà richiedere, entro il termine di presentazione dell'offerta, l'estensione territoriale della licenza prefettizia tale da renderla compatibile con i servizi richiesti e dovrà aver intrapreso ogni altro adempimento necessario. In tale caso, l'Operatore economico dovrà già inserire già all'interno della busta amministrativa anche la documentazione attestante l'avvenuta richiesta dell'estensione territoriale della licenza, secondo quanto sopra riportato. Resta fermo che il conseguimento dell'estensione territoriale costituisce una condizione di **esecuzione delle prestazioni** oggetto dell'appalto, che sarà verificata ai fini della stipula del contratto ovvero dell'esecuzione anticipata e, in mancanza, comporterà la revoca dell'aggiudicazione.]*

Ai fini della comprova: l'operatore economico dovrà fornire copia della licenza nella busta amministrativa e anche tramite FVOE.

6.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

- c) **esecuzione** nell'ultimo triennio (dal 01/04/2021 al 31/03/2024) con esito positivo e complessivamente servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto per un importo almeno pari ad € 300.000,00 oltre IVA.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I **requisiti di idoneità professionale** di cui al **punto 6.1** devono essere posseduti da:

- a. ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al precedente **punto 6.2** deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di cui al precedente **punto 6.1** devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale – punto 6.2

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.2 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei requisiti di cui al punto 6.2 solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui paragrafo 6.2 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nel rispetto e secondo le disposizioni dell'art.119 del Codice.

Il concorrente indica nel DGUE le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I contratti di subappalto e i subcontratti dovranno contenere una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di integrità da parte dei subappaltatori – subcontraenti e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al precedente paragrafo 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. A tal fine, in considerazione del settore di riferimento, in cui sono presenti imprese di diversa natura giuridica e di diversa dimensione aziendale, si ritengono equivalenti CCNL sottoscritti dalle medesime OO.SS. firmatarie, ma con organizzazioni datoriali diverse in base alla dimensione o alla natura giuridica delle imprese, purché soddisfino i principi di cui all'art. 11 del Codice.

L'aggiudicatario è tenuto altresì a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate e la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto.

Si precisa, infine, che l'Appaltatore uscente ha dichiarato che non intende avvalersi della clausola sociale.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata – a pena di esclusione - da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e, pertanto, pari ad € **12.676,95**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto con le seguenti coordinate IBAN: **IT39K0200811705000106963204** di **UNICREDIT SPA** **agenzia Via G. Garibaldi 1 - Verona**.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;
- d) Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi tra quelle indicate nell'allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce nell'apposito spazio dedicato su SINTEL copia delle certificazioni possedute.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara, non è prevista alcuna visita dei luoghi. I siti possono in ogni caso essere visitati in forma autonoma.

12. PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 77,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 610 del 19/12/2023 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> e allegano la ricevuta ai documenti di gara in Piattaforma SINTEL

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 13:00 del 07/06/2024** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica

quanto previsto al paragrafo 1.1.

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nel documento allegato “*Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel*”, di seguito sono riportate le modalità di caricamento dell’offerta nella Piattaforma.

L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre:

- una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa
- una “busta telematica” contenente l’offerta tecnica
- una “busta telematica” contenente l’offerta economica

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. **Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”**, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

*N.B. come precisato nel documento “**Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel**” (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).*

L’Operatore Economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

La Stazione Appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (*per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi*) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente – **a pena di esclusione** - dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore e secondo le indicazioni riportate al paragrafo 7.1 FIRMA DIGITALE del documento

“Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel”, allegato come parte integrante della documentazione di gara.

Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative sono redatte sui modelli predisposti e caricati in Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di

soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al paragrafo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – Step 1

In Piattaforma, all'interno del percorso "*Invia offerta*", disponibile nel "*Dettaglio*" della procedura, l'operatore economico dovrà indicare la forma di partecipazione ed inserire la seguente documentazione:

- A. domanda di partecipazione - redatta utilizzando il **Modello 1** (paragrafo 15.1)
- B. DGUE (paragrafo 15.2);
- C. eventuale procura;
- D. garanzia provvisoria come previsto al paragrafo 10;
- E. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC (paragrafo 12);
- F. ricevuta di pagamento del bollo (paragrafo 15.1);
- G. dichiarazione possesso requisiti - redatta utilizzando il **Modello 2** (paragrafo 15.2);
- H. documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo 15.3;
- I. documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 15.4;
- J. documentazione nei casi di cui al paragrafo 15.5.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo l'allegato **Modello 1**.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 e precisamente:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti;
- i) del procuratore speciale nel caso in cui abbia sottoscritto i documenti della procedura di gara.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante o altro CCNL equivalente con l'indicazione del relativo codice alfanumerico;
- di garantire, secondo quanto indicato al paragrafo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di garantire, secondo quanto indicato al paragrafo 9, le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- di assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori che operano in subappalto;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- dichiara di accettare il patto di integrità e il Codice Etico allegati alla documentazione di gara;
- dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare il Codice Etico, il Modello Organizzativo 231 e il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza adottati da AGECE e pubblicati nel sito aziendale e di essere consapevole che il mancato rispetto potrà comportare la risoluzione contrattuale;
- *(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- dichiara di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti

la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e comprovato ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice¹;

- di prestare il consenso al trattamento di tutti i dati personali, anche particolari (sensibili), per le finalità specificate nell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) riportata nel paragrafo 29 del disciplinare di gara;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

¹ Qualora il concorrente intenda avvalersi della riserva sull'accesso alla documentazione presentata, dovrà precisare con una dichiarazione "motivata e comprovata" le parti dell'offerta che intende mantenere riservate. In essa dovrà fare espresso riferimento agli elementi elencati nell'art. 98 del D.Lgs 30/2005 "Codice della proprietà industriale" con l'esplicazione del loro carattere segreto, l'indicazione delle relative misure di sicurezza adottate in azienda a tutela del proprio *know how*, la stima, anche approssimativa, del valore economico delle informazioni segrete. Tuttavia, se il valore economico di tali informazioni è riconducibile all'offerta economica, il concorrente dovrà astenersi dall'indicare, a pena di esclusione. In questo caso è sufficiente dichiarare che le informazioni segrete possiedono un valore economico omettendo l'indicazione dell'ammontare. Pertanto, il concorrente che intende negare l'accesso deve allegare idonea documentazione che argomenta in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti sottratte all'accesso, che devono essere indicate precisamente, sono escluse dal diritto di accesso e deve fornire un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. In mancanza di dichiarazione "motivata e comprovata" come sopra indicato, la dichiarazione si intende in ogni caso assertiva.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2 DGUE E DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI

Ai sensi dell'art. 91 del Codice, l'attestazione dei requisiti generali e speciali richiesti dal presente disciplinare, per partecipare a gara, avviene mediante autodichiarazione dell'Operatore Economico, utilizzando il modello di DGUE messo a disposizione dalla stazione appaltante e accessibile sulla piattaforma SINTEL.

Il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese in sede di offerta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità.

Si precisa che nella Parte II del DGUE contenente "Informazioni sull'operatore economico", le informazioni da riportare nella Sez. B) (Informazioni sui Rappresentanti dell'operatore economico) devono essere riferite a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94, comma 3, del Codice.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto con le medesime modalità previste per la sottoscrizione della Domanda di partecipazione (art. 15.1 del presente Disciplinare).

Il concorrente dichiara il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6.2, anche attraverso la compilazione e sottoscrizione dell'allegato **Modello 2**.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) Il DGUE;
- 2) la dichiarazione di avvalimento (allegato **Modello 3**);
- 3) il contratto di avvalimento.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate (allegato **Modello 4**);
 - c. le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavoro indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.5 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14.

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16. OFFERTA TECNICA – STEP 2

Al secondo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire la propria offerta tecnica.

La busta dovrà contenere la "**relazione tecnica dei servizi offerti**" dal concorrente, nel quale siano posti in evidenza gli elementi utili ai fini della valutazione da parte della commissione di gara.

In particolare, dovranno essere esplicitati gli elementi come meglio descritti al successivo paragrafo 18.1 e qui di seguito riassunti:

1. Struttura tecnico organizzativa proposta per la gestione dei servizi;
2. Modalità di pianificazione ed esecuzione dei servizi;
3. Sistema gestionale informatico e monitoraggio e verifica delle prestazioni;
4. Formazione del personale;
5. Sostenibilità ambientale;
6. Certificazioni.

La documentazione relativa all'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente con le medesime modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

Si ricorda che in caso di RTI non ancora costituito occorre la sottoscrizione digitale di tutti gli operatori economici raggruppati.

Prescrizioni per la redazione della relazione tecnica.

- a) Ogni punto della relazione deve essere esauriente per sé stesso.
- b) La relazione deve avere un indice analitico e ogni pagina deve essere numerata.
- c) La relazione non deve essere complessivamente superiore a 10 (dieci) pagine intese come 10 (dieci) facciate e deve essere redatta con tipo carattere Arial, dimensioni carattere 10, interlinea singola.
- d) La relazione tecnica deve essere articolata in paragrafi aventi le numerazioni da 1 a 6 in coerenza con i macro-criteri e quindi i sub-criteri di valutazione.
- e) La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsiasi indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere economico.
- f) **Si raccomanda di attenersi rigorosamente alle prescrizioni del presente paragrafo in modo da facilitare il confronto tra le offerte pervenute e garantire la par condicio tra i concorrenti, nel rispetto del principio di equivalenza**

AVVERTENZA:

L'aggiudicatario sarà vincolato, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica e assunto a base per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi compiuti dalla Commissione Giudicatrice con riferimento agli elementi e sub-criteri sopra indicati.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto; l'esecuzione di quanto in essa previsto deve quindi intendersi completamente ed esaustivamente remunerata con il prezzo contrattuale risultante dall'offerta economica dell'aggiudicatario.

Si evidenzia che le disposizioni operative contenute nel CSDP non potranno essere oggetto di modifica, ma solamente integrate dai contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Non saranno presi in considerazione allegati diversi da quelli necessari ai fini della valutazione, indicati nel presente paragrafo e nel successivo paragrafo 18.1.

17. OFFERTA ECONOMICA – STEP 3

17.1 Al terzo step, il concorrente dovrà inserire l'offerta economica come si seguito riportato.

Il concorrente dovrà:

- A) utilizzare il file excel “**Offerta Economica Prezzi Unitari**” allegato alla documentazione di gara e dovrà inserire - negli appositi spazi nella colonna F evidenziati in giallo - i prezzi unitari offerti con un massimo di cinque cifre decimali. In automatico verrà in corrispondenza valorizzato il valore triennale offerto nella colonna G. Il file “**Offerta Economica Prezzi Unitari**” è sottoscritto digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione al paragrafo 15.1 e dovrà essere caricato nell'apposito spazio della Busta telematica contenente l'offerta economica.
- B) completare gli appositi campi preimpostati sulla Piattaforma Sintel nella busta “*Offerta economica*”. Per formulare l'offerta l'operatore deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
 - a) nel campo “*offerta economica*”: il valore triennale complessivo offerto riportato nella colonna G riga 22 [casella colore arancio] del file excel “**Offerta Economica Prezzi Unitari**” di cui alla precedente lettera A);
 - b) nel campo “*di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico*”, l'ammontare degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza connessi con l'attività d'impresa; detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
 - c) nel campo “*di cui costi del personale*” indicare il costo della manodopera offerta.

Nel campo “*costi della sicurezza derivanti da interferenze*” sono riportati gli oneri della sicurezza indicati dalla Stazione Appaltante per la presente gara, pari a € **861,76**.

- C) Ai sensi dell'articolo 41, comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al paragrafo 3 del presente disciplinare (€ 172.832,40) non sono ribassabili, ma resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

In caso di ribasso della manodopera l'operatore dovrà caricare a sistema la documentazione giustificativa - dimostrando la più efficiente organizzazione aziendale attraverso l'esposizione di dati e informazioni dettagliate che saranno oggetto di valutazione in sede di verifica dell'anomalia.

Ai sensi dell'art. 110, comma 4 del Codice, non sono ammesse giustificazioni:

- a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

La mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri interni della sicurezza di cui alla precedente lettera B) è motivo di esclusione non sanabile.

La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni di cui alla precedente lettera C) non è causa di esclusione.

I documenti di cui alle precedenti lettere A) B) C) devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente ed inseriti, pena la nullità, nella busta telematica contenente l'offerta economica e non nelle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta tecnica.

In caso di R.T.I. tale documentazione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici facenti parte del Raggruppamento.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Qualora – per mero errore materiale - il valore economico triennale complessivo offerto inserito nel documento di cui alla precedente lettera A) risulti difforme da quello inserito nel documento di cui alla precedente lettera B), il punteggio verrà attribuito – extra piattaforma SINTEL - in base al valore economico triennale complessivo offerto nel primo documento [lettera A], che prevarrà quindi rispetto al secondo [lettera B].

17.2 Step 4 – riepilogo dell'offerta

Al quarto step del percorso guidato "Invia offerta", la piattaforma Sintel genera automaticamente il "Documento d'offerta" in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta economica inseriti negli step precedenti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

E' quindi necessario effettuare l'upload in Sintel del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente.

Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso "Invia offerta" in Sintel, nonché nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

Il Documento d'offerta è sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione al paragrafo 15.1.

17.3 Step 5 - invio offerta

Al quinto step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

**ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA
PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA**

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. E' possibile ad esempio aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta e la correttezza delle informazioni riportate nel "Documento d'offerta".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi delle precedenti (buste amministrativa, tecnica ed economica), entro il termine di scadenza perentorio di cui al paragrafo 13.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 co. 2 lett. a) del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	75
Offerta economica	25
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

pr. 1	MACROCRITERIO	PUNTI tot MAX	pr.2	SUB CRITERI	PUNTI D	PUNTI T
1	Struttura tecnico organizzativa proposta		1.1	Struttura organizzativa: il concorrente dovrà descrivere la propria proposta relativa all'organizzazione del personale che si obbliga ad utilizzare per l'espletamento del servizio. In particolare, il concorrente dovrà descrivere la composizione e l'organizzazione del team proposto che intende mettere a disposizione per l'intera durata dell'appalto per lo svolgimento del servizio, indicando il numero di addetti, le qualifiche professionali, le esperienze acquisite nonché descrivere le modalità di sostituzione del personale in caso di assenza. <u>La Commissione valuterà discrezionalmente la soluzione proposta in termini di flessibilità, efficienza del servizio e benefici per la Stazione Appaltante dell'organizzazione proposta.</u>	10	

	per la gestione dei servizi	18	1.2	<p><u>Sistemi di collegamento a supporto dei servizi:</u></p> <p>il concorrente dovrà descrivere i sistemi di comunicazione/apparatiCRE di trasmissione necessari per la telesorveglianza, atti a collegare gli impianti, con particolare riferimento al servizio di telesorveglianza e agli impianti collegati alla Centrale Operativa (rilevazione / attivazione / disattivazione allarmi, aperture/chiusure automatizzate).</p> <p><i><u>La Commissione valuterà discrezionalmente la tipologia e l'adequatezza delle dotazioni tecniche, degli strumenti e dei mezzi messi a disposizione per lo svolgimento del servizio</u></i></p>	4	
			1.3	<p><u>Dotazione impianti per il Servizio di controllo accessi autorimesse con videosorveglianza:</u></p> <p>il concorrente dovrà descrivere gli impianti tecnologici che si propone di installare a supporto di tale servizio, illustrando analiticamente le apparecchiature fornite, la loro collocazione in opera, i livelli di qualità ed affidabilità di detti impianti e le eventuali implementazioni rispetto alla dotazione minima prevista all'art. 3.2.6 del CSDP.</p> <p><i><u>La Commissione valuterà discrezionalmente la tipologia e l'adequatezza delle dotazioni tecniche, degli strumenti e dei mezzi messi a disposizione per lo svolgimento del servizio</u></i></p>	4	
2	Modalità di pianificazione ed esecuzione dei servizi	33	2.1	<p><u>Modalità organizzative e di pianificazione dei servizi oggetto dell'appalto, degli interventi negli immobili di AGECE, suddivisi per ciascun servizio:</u></p> <p>il concorrente dovrà indicare le modalità organizzative specifiche per ciascuno dei servizi sotto indicati (art. 3.2 del CSDP), degli interventi presso gli immobili oggetto dei servizi medesimi specificando anche la descrizione delle procedure finalizzate alla verifica sistematica della corretta esecuzione del servizio, la tecnologia utilizzata e le eventuali tempistiche degli interventi migliorative rispetto a quelle minime previste dal CSDP.</p> <p><i><u>La Commissione valuterà discrezionalmente l'efficacia e la concretezza delle soluzioni proposte</u></i></p>		
			2.1.1	Servizi di telesorveglianza – art. 3.2.1 del CSDP	5	
			2.1.2	Servizi ispettivi di ronda – art. 3.2.2 del CSDP	5	
			2.1.3	Servizi ispettivi di apertura/chiusura locali – art. 3.2.3 del CSDP	5	
			2.1.4	Servizi di vigilanza fissa – art. 3.2.4 del CSDP	5	
			2.1.5	Servizio di verifica e controllo accessi autorimesse con videosorveglianza – art. 3.2.6 del CSDP	5	

			2.2	<u>Modalità operative nel fronteggiare le emergenze non previste:</u> il concorrente dovrà descrivere le modalità operative per fronteggiare: eventuali emergenze per i siti oggetto dell'appalto, eventuali piantonamenti urgenti non previsti (attività straordinarie), il supporto per eventi o manifestazioni (attività straordinarie) e quanto altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli obiettivi riportati nel CSDP e della qualità del servizio su tali aspetti <u>La Commissione valuterà discrezionalmente l'efficacia e la concreta applicabilità delle soluzioni organizzative individuate per risolvere l'emergenza</u>	5	
			2.3	<u>Tempistiche di gestione delle emergenze non previste:</u> Il concorrente dovrà indicare i tempi di attivazione dei servizi straordinari richiesti in caso di segnalazioni al numero di pronto intervento, tenuto conto del termine massimo di 30 minuti dalla chiamata (art. 3.2.5 del CSDP):		
				< 15 minuti		3
				Da 15 a 25 minuti		1
				> 25 minuti		0
3	Sistema gestionale informatico e monitoraggio e verifica delle prestazioni	9	3.1	<u>Caratteristiche del Sistema Gestionale Informatico:</u> il concorrente dovrà descrivere il Sistema Gestionale Informatico offerto ai sensi dell'art. 4.3 del CSDP con descrizione dei requisiti, specificando le caratteristiche di detto Sistema indicate al punto 7 dell'art. 4.3 del CSDP. <u>La Commissione valuterà discrezionalmente la tipologia di soluzione software utilizzata e il metodo di condivisione dei dati, secondo profilazione, verso la Stazione Appaltante per il tracciamento delle attività programmate ed eseguite</u>	3	
			3.2	<u>Rilevazione presenze:</u> il concorrente dovrà specificare i tempi di inserimento nel Sistema Gestionale Informatico dei dati di presenza relativi ai servizi oggetto dell'appalto così come richiesto alla lettera j) dell'art. 4.3 punto 7 del CSDP:		
				< 15 minuti		2
				Da 15 minuti a 4 ore		1
				Da > di 4 ore a 8 ore		0,5
				> 8 ore		0
			3.3	<u>Tempi di attivazione delle funzionalità del Sistema Gestionale Informatico:</u> il concorrente dovrà specificare i tempi di implementazione, parametrizzazione e messa a disposizione del Sistema Gestionale Informatico come richiesto al punto 7 lett. l) dell'art. 4.3 del CSDP		

				<div>< 20 giorni dalla sottoscrizione del contratto</div> <div>Da 20 a 35 giorni dalla sottoscrizione del contratto</div> <div>> 35 giorni dalla sottoscrizione del contratto</div>		<div>2</div> <div>1</div> <div>0</div>
			3.4	<div>Formazione su Sistema Gestionale Informatico:</div> <div>il concorrente dovrà specificare i tempi di formazione degli utenti abilitati all'utilizzo e consultazione del Sistema Gestionale Informatico come richiesto al punto 7 lett. m) dell'art. 4.3 del CSDP</div> <div>< 20 giorni dalla sottoscrizione del contratto</div> <div>Da 20 a 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto</div> <div>> 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto</div>		<div></div> <div>2</div> <div>1</div> <div>0</div>
4	Formazione personale	8	4.1	<div>Formazione aggiuntiva:</div> <div>Il concorrente dovrà descrivere la formazione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria e quella prevista dal CSDP ai capitoli 4 e 5, già erogata o che intende erogare entro il primo anno di contratto alle figure professionali impiegate nel servizio</div> <div>La Commissione valuterà discrezionalmente la numerosità di figure professionali formate, il ruolo delle stesse nel servizio erogato, la tipologia di formazione effettuata o programmata (quale ad esempio FAD, in presenza, con prove pratiche, l'ente/professionista formatore, le attestazioni/certificati rilasciati)</div>	5	
			4.2	<div>Certificazione lingua inglese:</div> <div>Ai fini dell'attribuzione del punteggio il concorrente dovrà garantire, per lo svolgimento del servizio di vigilanza fisso previsto negli orari di apertura della sede di via Noris 1, la presenza di un operatore in possesso della certificazione con livello almeno B.1</div> <div>[SI/NO]</div>		3
5	Sostenibilità ambientale	3	5.1	<div>Strumenti di riduzione dell'impatto ambientale:</div> <div>Il concorrente dovrà descrivere le misure che intende adottare per la riduzione dell'impatto ambientale del servizio, come ad esempio l'utilizzo di veicoli ecologici, di materiali riciclati ed eventuali misure di compensazione ambientale delle emissioni prodotte.</div> <div>La Commissione valuterà discrezionalmente la tipologia delle misure offerte, in termini di efficacia rispetto alla riduzione dell'impatto ambientale del servizio</div>	3	
			6.1	<div>Certificazione UNI CEI IEC 27001:</div> <div>Ai fini dell'attribuzione del punteggio il concorrente dovrà produrre la certificazione UNI CEI ISO IEC 27001 in corso di validità, rilasciata da organismo di certificazione accreditato ACCREDIA o da altro ente firmatario di mutuo riconoscimento ACCREDIA, in ambito IAF, ovvero emesse da organismi accreditati da enti</div>		1

6	Certificazioni	4		aderenti agli accordi EA MLA, avente come scopo di certificazione e come settore IAF di accreditamento le attività oggetto dell'affidamento [SI/NO]		
			6.2	<u>Certificazione UNI EN ISO 45001:</u> Ai fini dell'attribuzione del punteggio il concorrente dovrà produrre la certificazione UNI EN ISO 45001 in corso di validità, rilasciata da organismo di certificazione accreditato ACCREDIA o da altro ente firmatario di mutuo riconoscimento ACCREDIA, in ambito IAF, ovvero emesse da organismi accreditati da enti aderenti agli accordi EA MLA, avente come scopo di certificazione e come settore IAF di accreditamento le attività oggetto dell'affidamento [SI/NO]		1
			6.3	<u>Certificazione UNI EN ISO 37001:</u> Ai fini dell'attribuzione del punteggio il concorrente dovrà produrre la certificazione UNI EN ISO 37001 in corso di validità, rilasciata da organismo di certificazione accreditato ACCREDIA o da altro ente firmatario di mutuo riconoscimento ACCREDIA, in ambito IAF, ovvero emesse da organismi accreditati da enti aderenti agli accordi EA MLA, avente come scopo di certificazione e come settore IAF di accreditamento le attività oggetto dell'affidamento [SI/NO]		1
			6.4	<u>Certificazione UNI/PdR 125:2022 (ex art. 108, comma 7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.):</u> Ai fini dell'attribuzione del punteggio il concorrente dovrà produrre la certificazione UNI/PdR 125/2022 avente ad oggetto il sistema di gestione della parità di genere, in corso di validità, rilasciata da organismo di certificazione accreditato ACCREDIA o da altro ente firmatario di mutuo riconoscimento ACCREDIA, in ambito IAF, ovvero emesse da organismi accreditati da enti aderenti agli accordi EA MLA [SI/NO]		1

Relativamente ai sub-criteri 6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.4 si precisa che, per consentire l'attribuzione del punteggio tecnico, è necessario che il concorrente alleggi alla "relazione tecnica" copia in formato .pdf delle certificazioni possedute in corso di validità.

La mancata allegazione di tali documenti comporterà la non attribuzione del punteggio da parte della Commissione Giudicatrice.

Per tutta la durata del contratto dovranno essere mantenuti gli elementi dichiarati nell'ambito dell'offerta tecnica, il cui possesso dovrà essere dimostrabile a richiesta della Stazione Appaltante. Sarà facoltà della Stazione Appaltante considerare come grave inadempienza il mancato rispetto anche di uno solo dei punti dichiarati nell'offerta tecnica, con le conseguenze di cui all'art. 2.13 del CSDP.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Relativamente ai punteggi tabellari "T", si ricorda che si tratta di punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Per quanto riguarda invece i punteggi discrezionali "D", la Commissione Giudicatrice determina i coefficienti $V(a)_i$ **relativi a ciascun criterio qualitativo** mediante il "confronto a coppie" come previsto dalle Linee Guida di ANAC n. 2 paragrafo V.

Nell'applicazione del metodo del confronto a coppie ogni commissario determina la preferenza fra ogni coppia di offerte attraverso la seguente tabella:

- preferenza massima: 6 punti
- preferenza grande: 5 punti
- preferenza media: 4 punti
- preferenza piccola: 3 punti
- preferenza minima: 2 punti
- parità: 1 punto

La Commissione Giudicatrice procede quindi – **per ciascun sub-criterio qualitativo** - alla trasformazione in coefficienti, variabili tra 0 e 1 con approssimazione alla seconda cifra decimale, della somma delle preferenze attribuite dai commissari e precisamente: all'offerente che ha assunto il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente 1 e agli altri un punteggio ad esso proporzionale in base al proprio punteggio ottenuto.

Qualora il numero delle offerte da sottoporre a valutazione sia minore di tre, in sostituzione del metodo del confronto a coppie, il coefficiente - **per ciascun sub-criterio qualitativo** - sarà determinato nel seguente modo:

- 1) calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (media sui commissari) e così individuati:
 - ✓ Nessun elemento fornito 0
 - ✓ Non significativi 0,1
 - ✓ Eccessivamente scarsi 0,2
 - ✓ Carenti o frammentari 0,3
 - ✓ Incompleti e superficiali 0,4
 - ✓ Presenti ma insufficienti o non adeguati 0,5
 - ✓ Presenti in misura sufficiente 0,6
 - ✓ Presenti in misura più che sufficiente e adeguata 0,7
 - ✓ Completi e adeguati 0,8
 - ✓ Completi e adeguati con caratteristiche apprezzabili 0,9
 - ✓ Con caratteristiche di eccellenza 1
- 2) trasformazione della media dei valori attribuiti da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta ed assegnando ad ogni altra offerta un valore calcolato in proporzione alla media ottenuta.

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo sub-criterio e alla sommatoria secondo il metodo aggregativo compensatore anche con i punteggi tabellari "T".

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'**offerta** (a) (punteggio complessivo);
Σn = sommatoria
n = numero totale dei criteri;
Wi = punteggio attribuito al criterio (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio (i) variabile tra zero e uno;

E' previsto che **per ciascun sub-criterio di valutazione discrezionale “D”** di cui si compone la parte tecnica, il concorrente che ha presentato l'offerta migliore ottenga il punteggio massimo.

Non è invece prevista una seconda riparametrazione dei **punteggi complessivi** ottenuti per la parte tecnica complessivamente considerata.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Per quanto riguarda l’elemento economico, il punteggio verrà attribuito attraverso il metodo bilineare previsto paragrafo IV delle Linee Guida n. 2 di attuazione del Codice (approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1005 del 21/09/2016), applicando la seguente formula:

a) per $A_i \leq Asoglia$: $C_i = X * A_i/Asoglia$;
b) per $A_i > Asoglia$: $C_i = X + (1-X) * [(A_i - Asoglia)/(A_{max} - Asoglia)]$;
dove:
C_i = coefficiente attribuito al concorrente -iesimo
A_i = valore economico di ribasso offerto dal concorrente -iesimo
Asoglia = media aritmetica dei valori economici di ribasso offerti dai concorrenti
A_{max} = valore economico di ribasso massimo offerto dai concorrenti
X = coefficiente di riduzione: 0,90

Il coefficiente C_i, attribuito al concorrente -iesimo, sarà quindi moltiplicato per il punteggio massimo (25) previsto per l'offerta economica.

Qualora – per mero errore materiale - il valore economico triennale complessivo offerto inserito nel documento di cui alla lettera A) del paragrafo 17.1 risulti difforme da quello inserito nel documento di cui alla lettera B) del paragrafo 17.1, il punteggio verrà attribuito – extra piattaforma SINTEL - in base al valore economico triennale complessivo offerto nel primo documento [lettera A], che prevarrà quindi rispetto al secondo [lettera B].

OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica è a prezzi unitari sulle quantità stimate poste a base di gara.
Di seguito si riporta Elenco Prezzi/Quantità a base di gara.

VOCE	DESCRIZIONE	(a) n. ponti bidirezionali	(b) valore canone mensile per ponte bidirezionale - base di gara	(a x b x 36) VALORE TRIENNALE
A	servizi di telesorveglianza (art. 3.2.1 del CSDP)	46	64,95683 €	107.568,51048 €

VOCE	DESCRIZIONE	(a) n. sedi oggetto di ispezione giornaliera	(b) valore canone mensile per sede di ispezione - base di gara	(a x b x 36) VALORE TRIENNALE
B	servizi ispettivi di ronda (art. 3.2.2 del CSDP)	3	457,10775 €	49.367,63700 €

VOCE	DESCRIZIONE	(a) n. sedi oggetto di ispezione giornaliera	(b) valore canone giornaliero per sede di ispezione - base di gara	(a x b x 365 x 3) VALORE TRIENNALE
C1	servizi ispettivi apertura locali (art. 3.2.3 del CSDP)	1	10,0188 €	10.970,58600 €
C2	servizi ispettivi chiusura locali (art. 3.2.3 del CSDP)	2	22,5423 €	49.367,63700 €

VOCE	DESCRIZIONE	(a) n. ore annualmente stimate	(b) PREZZO ORARIO a base di gara	(a x b x 3) VALORE TRIENNALE
D	servizi ordinari di vigilanza fissa (art. 3.2.4 del CSDP)	416	30,05640 €	37.510,38720 €

VOCE	DESCRIZIONE	(a) n. ore annualmente stimate	(b) PREZZO ORARIO a base di gara	(a x b x 3) VALORE TRIENNALE
E	servizi straordinari di vigilanza fissa o controllo su richiesta (art. 3.2.5 del CSDP)	122	30,05640 €	11.000,64240 €

VOCE	DESCRIZIONE	(a) n. autorimesse oggetto di servizio	(b) valore canone mensile per singola autorimessa - base di gara	(a x b x 36) VALORE TRIENNALE
F	servizi di verifica e di controllo accessi autorimesse con videosorveglianza (art. 3.2.6 del CSDP)	1	596,25775 €	21.465,27900 €

<u>G - TOTALE COMPLESSIVO TRIENNALE</u>				287.250,67908 €
--	--	--	--	------------------------

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

I punteggi dell'offerta tecnica verranno calcolati per ciascun sub-criterio con arrotondamento finale alla seconda cifra decimale (per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, per eccesso se è compresa tra 5 e 9).

I punteggi dell'offerta economica verranno calcolati con arrotondamento alla seconda cifra decimale (per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, per eccesso se è compresa tra 5 e 9).

Il punteggio complessivo dell'offerta è dato dalla somma dei punti ottenuti dal concorrente nell'offerta tecnica e nell'offerta economica, secondo i criteri sopra indicati.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso gli uffici di AGECE – Via E. Noris 1 – Verona - **il giorno 12/06/2024 alle ore 10:00.**

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari, che saranno comunicate ai concorrenti con le modalità di cui al paragrafo 2.3, almeno un giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le modalità di cui al paragrafo 2.3, almeno un giorno prima della data fissata.

La pubblicità della seduta è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. Ai concorrenti verrà inviata apposita comunicazione per il collegamento virtuale alla seduta attraverso il canale "Comunicazioni" della piattaforma Sintel.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il soggetto deputato all'espletamento della gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa su SINTEL da parte del seggio di gara, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione Giudicatrice.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice – anche da remoto - procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati nella Piattaforma SINTEL.

La commissione giudicatrice rende visibili ai concorrenti:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel Disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di 10 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa risultando non remunerativa per l'offerente, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, di esperti in materia, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che, senza adeguata motivazione, presentano uno scostamento (in diminuzione) della manodopera rispetto a quanto identificato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice e/o individuano un CCNL da applicarsi diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 11 del Codice incongruo rispetto alla natura delle prestazioni.

Il concorrente è invitato ad inserire già nella fase di gara, seppur l'assenza di inserimento non costituisca motivo di esclusione, i giustificativi atti a dimostrare le motivazioni dello scostamento di cui al punto precedente, relativamente al costo della manodopera, all'equivalenza contrattuale del CCNL applicato, e alla congruenza dei costi aziendali.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Qualora la prima offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Una volta conclusa la procedura di gara, la Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione definitiva nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17 del Codice, con specifico atto amministrativo.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice. La Stazione Appaltante può avvalersi della facoltà di non procedere all'aggiudicazione non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di revocare o annullare o sospendere la procedura di gara oppure di prorogarne la data. In tutti i casi sopra indicati (sospensione/revoca/annullamento della gara, mancata aggiudicazione o mancata stipula del contratto), i concorrenti non potranno vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo nei confronti della stazione appaltante, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla gara.

È possibile procedere con l'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga un'offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto relativamente alle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria e allo scorrimento della graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Il contratto è stipulato conformemente a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 del Codice, in forma scritta, in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'Appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

26. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 e alla L. n. 190/2012, nonché dei principi, delle

norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il “Modello”), dal Codice Etico (di seguito, il “Codice”) e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.P.C.T.) di AGECE, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet di AGECE all’indirizzo www.AGEC.it menù “Amministrazione Trasparente”.

L’Aggiudicatario anche per i propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., si impegna a:

1. rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con il Modello e con il P.P.C.T. e comunque tale da non esporre AGECE al rischio dell’applicazione di sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
2. non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGECE a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello e al P.P.C.T.

L’inosservanza di tali impegni da parte dell’Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGECE a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all’articolo 36 del Codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Veneto.

29. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD), si informa che:

- Titolare del trattamento dei dati personali è AGECE, con sede in via Enrico Noris n. 1 - 37121 Verona, tel. +39 045 8051311, e-mail: infoagece@agece.it, PEC: infoagece@pec.agece.it;
- i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono i seguenti: Via Enrico Noris n. 1, 37121 Verona; tel. +39 045 8051311; e-mail: rpd.privacy@agece.it;
- i dati personali comunicati dagli operatori economici, direttamente ad AGECE o alla Centrale di Committenza, saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico, per le finalità di esperimento della procedura ad evidenza pubblica e nell’adempimento di obblighi legali, per cui la base giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo legale ex art. 6, comma 1 lett. c) del RGPD. La mancata comunicazione dei dati richiesti a corredo dell’offerta, o successivamente ad essa, potrà comportare l’impossibilità di valutazione dell’offerta, con le conseguenze previste dalla legge. L’operatore economico aggiudicatario avrà l’obbligo di fornire gli ulteriori dati necessari al fine di instaurare ed eseguire il rapporto contrattuale, nel qual caso la base giuridica, oltre all’adempimento di un obbligo legale, è anche la necessità di eseguire un contratto di cui l’interessato è parte ex art. 6, comma 1 lett. b) del RGPD. La mancata comunicazione di tali

ulteriori dati comporterà l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale, con le conseguenze previste dalle norme disciplinanti la pubblica procedura;

- i dati personali dell'aggiudicatario saranno trattati all'interno di AGECE dall'Area Gare Appalti Acquisti, dall'Ufficio Legale, dalla Sezione ICT, dalla Sezione Compliance e dagli altri Settori aziendali interessati dall'esecuzione del contratto (ad es. Area Patrimonio, Area Ristorazione, ecc.). Tali dati personali saranno oggetto di comunicazione (ad esempio, ad ANAC, alla Prefettura competente) e di pubblicazione nei casi e nelle forme previsti dalla normativa;
- il periodo di conservazione dei dati personali degli operatori economici candidati è disciplinato dalla normativa in materia di contratti pubblici (attualmente, cinque anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto, oppure, in caso di controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza), mentre, per i dati personali dell'operatore aggiudicatario, tale periodo corrisponde all'obbligo temporale di conservazione previsto dalla legge (cfr. art. 2220 del Codice civile). I dati saranno conservati in conformità al "Regolamento per l'archivio dell'Agec" e al "Manuale di Gestione del Protocollo Informatico", entrambi consultabili sul sito web aziendale;
- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. 15-22 del RGPD). L'apposita istanza è presentata interpellando il Titolare del trattamento o il RPD ai contatti di cui sopra;
- gli interessati, ricorrendo i presupposti, hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali in Roma, Piazza Monte Citorio n. 121, quale autorità di controllo nazionale (art. 77 del RGPD);
- referente interno del trattamento dei dati per la fase precedente alla stipulazione del contratto è il Dirigente Area Gare Appalti Acquisti di AGECE, mentre il referente interno del trattamento dei dati per la fase esecutiva del contratto è il Dirigente dell'Area che sovrintende tale fase.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Avv. Massimiliano Brugnoli

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Dott. Giampaolo Perini

IL DIRIGENTE AREA GARE APPALTI ACQUISTI

Avv. Federica Battesini